

----- MARCO MICHELI notaio -----

----- *

----- **ALLEGATO "A"** -----

----- **ALL'ATTO N.72.463/28.321 DI REP.** -----

----- *

----- **"IT.CITY S.P.A."** -----

----- **con sede in Parma (PR)** -----

----- ***

----- **STATUTO** -----

----- ***

----- **DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA** -----

Art. 1 - Costituzione -----

E' costituita una società per azioni denominata -----

----- **"IT.CITY S.P.A."** -----

La società è costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto, nel rispetto dei presupposti di legge indicati trattandosi di società a partecipazione pubblica, l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli azionisti è realizzata attraverso il presente statuto e il contratto di servizio che regola la fornitura dei servizi dalla società ai suoi azionisti. -----

Ai fini della concreta attuazione dell'affidamento in house sussistono, così come richiamati in altre parti del presente statuto: -----

- a) gli indirizzi in ordine alle modalità di controllo; -----
- b) la vigilanza attraverso la nomina degli amministratori e dell'organo di controllo; -----
- c) i controlli ed i reporting da effettuarsi sulla base delle previsioni del contratto di servizio. -----

Art. 2 - Oggetto sociale -----

La società ha per oggetto le attività di seguito indicate che hanno come destinatari prevalenti i soci: -----

- a) la produzione e la commercializzazione di servizi aziendali, di progetti informatici, di procedure, per l'automazione, la fornitura dei relativi servizi, la gestione e l'elaborazione dati e la gestione delle risorse informatiche per i soci e per i terzi, la consulenza sul sistema informativo in generale e la formazione del personale. -----
- b) l'assistenza tecnica ai clienti, la ricerca tecnica e scientifica, lo sfruttamento di brevetti e innovazioni tecnologiche relative a tutti i prodotti citati, l'ottimizzazione dei servizi interni ed esterni delle aziende, tutti i servizi e prodotti relativi alle telecomunicazioni. -----

La società può concedere garanzie di firma e avallo a favore di società collegate, controllate o controllanti della società stessa. -----

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari compreso il

factoring e il leasing, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. -----

Art. 2 bis - Norma per gli affidamenti in house providing ---

Nel caso in cui, a favore della società, in presenza degli altri presupposti previsti dalle norme e dalla giurisprudenza, si volessero attivare da parte dei Soci affidamenti di servizi pubblici locali ovvero di servizi a favore dell'Ente, in house providing, le clausole e condizioni dei rispettivi contratti e capitoli, debbono obbligatoriamente contenere regole che, anche in deroga alle norme del presente Statuto, assicurano, in concreto, all'Ente affidatario un controllo ed una forma di interazione dell'Ente sull'attività e sugli organi della Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, in modo tale che con la stipula del contratto di affidamento si viene a configurare una relazione speciale di delegazione interorganica fra Ente stesso e Società diversa dal rapporto civilistico che esiste tra Socio e Società. -----

Negli specifici atti di affidamento e nei contratti di servizio privi di rilevanza economica, debbono essere previsti, in particolare, strumenti immediati e cogenti che, anche in deroga alle norme statutarie, attribuiscono all'Ente affidatario una definita e puntuale capacità di influenzare in concreto, direttamente e senza mediazioni, le scelte gestionali e l'immediata operatività della Società controllata. -----

Gli strumenti anche sostitutivi, individuati per assicurare all'Ente affidatario nei confronti della Società un controllo analogo a quello esercitato nei confronti dei propri servizi, rappresentano deroga espressa alle norme del presente Statuto e vincolano in misura immediata e cogente la Società ed i suoi organi, a pena di risoluzione ipso iure dell'affidamento in house, in danno e per colpa degli organi della Società. -----

In presenza di un affidamento in house providing, almeno l'80% (ottanta per cento) del fatturato deve essere riconducibile allo svolgimento dei compiti affidati alla società dall'ente o dagli enti pubblici soci; le attività residuali svolte a favore di soggetti diversi o comunque non conseguenti all'affidamento in house sono consentite nel limite massimo del 20% (venti per cento) del fatturato, solo a condizione che determinino per la società l'insorgenza di economie di scala e recuperi di efficienza a favore della sua attività principale. -----

In presenza di un affidamento in house providing, i soggetti diversi dagli enti pubblici possono partecipare al capitale sociale solo se tale evenienza risulta compatibile con il

quadro normativo vigente. -----

Art. 3 - Sede sociale -----

La società ha la sede legale in Parma; l'organo amministrativo potrà istituire altrove succursali, agenzie, rappresentanze e depositi e sopprimerli. -----

Art. 4 - Domicilio dei soci -----

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, s'intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dal Libro Soci della società. ---

Art. 5 - Durata -----

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci. -----

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI -----

Art. 6 - Capitale sociale -----

Il capitale sociale è di euro 305.584,00 (trecentocinquemilacinquecentoottantaquattro) diviso in numero 477.475 (quattrocentosettantasettemilaquattrocentosettantacinque) azioni nominali da euro 0,64 (zero virgola sessantaquattro) ciascuna. -----

Art. 7 - Versamenti in conto capitale -----

I versamenti effettuati dai soci alla società, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, sono infruttiferi. -----

Art. 8 - Aumenti di capitale -----

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate o azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, osservate le disposizioni dell'art. 2441 del Codice Civile (diritto di opzione). -----

Art. 9 - Riduzioni di capitale -----

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, salvo il disposto degli articoli 2327 e 2412 del Codice Civile, anche mediante assegnazione ai singoli soci di determinate attività sociali. -----

Nel caso in cui si proceda alla riduzione di capitale sociale con l'annullamento delle azioni, ai sensi dell'art. 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni. -----

Art. 10 - Azioni -----

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. -----

Le azioni interamente liberate possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista, qualora non ostino divieti di legge. -----

Art. 11 - Trasferimento di azioni -----

Nel caso di trasferimento di azioni nominative per atto tra vivi, spetterà agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione del numero di azioni da essi possedute alla data di richiesta del trasferimento. -----

Il diritto di prelazione non esercitato da qualcuno dei soci si consolida pro quota in quei soci che intendano esercitarlo. -----

Chi intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni, dovrà prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il numero delle azioni che intende alienare ed il prezzo. -----

Entro il termine di quindici giorni da quello del ricevimento, l'organo amministrativo dovrà darne; comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci alla data di ricevimento della proposta di alienazione, assegnando agli stessi un termine di giorni venti dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del loro diritto di prelazione. -----

Entro quest'ultimo termine gli azionisti, sotto pena di decadenza, dovranno dichiarare all'organo amministrativo, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono accettare la proposta di alienazione. -----

Decorso tale termine senza che alcuno dei soci abbia esercitato il proprio diritto di prelazione, le azioni potranno essere cedute a terzi sui quali l'assemblea potrà esprimere a maggioranza il proprio gradimento. -----

Art. 12 - Obbligazioni -----

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili attraverso delibera dell'assemblea straordinaria e nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge applicabili. -----

ASSEMBLEA -----

Art. 13 - Assemblea dei soci -----

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci. -----

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia. -----

Art. 14 - Convocazione -----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata a.r., almeno otto giorni prima dell'assemblea. -----

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, nonché l'elenco delle materie da trattare. -----

Gli aventi titolo a prendere parte all'Assemblea saranno considerati presenti anche qualora collegati in tele-conferenza o video-conferenza, purché tutti i presenti possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale e possano altresì scambiarsi i documenti relativi alla discus-

sione; di tutto ciò dovrà farsi menzione nel verbale delle riunioni. -----

Nel caso di riunioni in tele-conferenza o video-conferenza le stesse si intendono svolte nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. -----

In tal caso il Presidente dell'Assemblea dovrà tassativamente accertare: -----

- l'identità e la legittimazione degli intervenuti; -----

- la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario; -----

- la possibilità che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. -----

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. -----

L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando siano intervenuti la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo e sia rappresentato l'intero capitale sociale. -----

Art. 15 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria -----

L'Assemblea Ordinaria è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni nel caso indicato nell'art. 2364 ultimo comma del codice civile. --

L'Assemblea ordinaria autorizza, ai sensi dell'art. 2364, comma 5, codice civile, i seguenti atti degli amministratori: -----

a) budget di esercizio e piano degli investimenti corredati da apposita relazione predisposti dall'organo amministrativo stesso ai sensi art. 25; -----

b) compimento di atti negoziali di valore superiore a 200.000,00 (duecentomila) euro che non siano ricompresi nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti; -----

c) acquisizione ed alienazione di partecipazioni, costituzione di società controllate e/o partecipate e nomina dei relativi amministratori, sindaci e direttore generale, nonché dismissione di partecipazioni in essere; -----

d) cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda; ---

e) nomina del Direttore Generale e/o Amministratore Delegato e loro poteri. -----

L'Assemblea Straordinaria è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta si renda necessario ed in tutti i casi previsti dalla legge. -----

Art. 16 - Ammissione all'Assemblea -----

Possono intervenire all'Assemblea i soci a cui è attribuito il diritto di voto. -----

Art. 17 - Presidenza e Segreteria -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in difetto, dalla persona designata dai soci intervenuti. -----

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. -----

Art. 18 - Rappresentanza -----

Ogni socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona; la rappresentanza deve essere conferita nei modi e nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile. -----

Art. 19 - Funzionamento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria -----

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che sarebbero dovuti essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. -----

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale. -----

AMMINISTRAZIONE -----

Art. 20 - Nomina, Durata, Compensi degli Amministratori -----

La società è amministrata da un Amministratore unico o, qualora sia consentito dalla normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, secondo quanto stabilirà l'Assemblea all'atto della nomina. -----

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in applicazione della normativa vigente. -----

Gli Amministratori durano in carica tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. -----

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico possono in qualsiasi momento essere revocati dall'Assemblea dei Soci; in tal caso non potrà richiedere

risarcimenti o indennizzi, intendendosi rinunciato il diritto stabilito dall'art. 2383, comma 3, codice civile. -----
Non possono ricoprire cariche di amministratore o di direttore generale, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia. -----
Il verificarsi di una o più delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa dopo la nomina ad amministratore, ovvero a cariche che comportino funzioni equivalenti all'interno della società, determina la decadenza di diritto della carica rivestita dal soggetto nei cui confronti si è verificata la situazione specifica. -----

Ai componenti dell'organo amministrativo può essere corrisposto un gettone di presenza determinato dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea stabilisce altresì i compensi dell'Amministratore unico e del Presidente determinato in aderenza a quanto previsto dalla normativa vigente. -----

Non possono essere riconosciuti agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultati deliberati dopo lo svolgimento della propria attività né trattamenti di fine mandato.

Art. 21 - Presidenza e Vice Presidenza -----

L'Assemblea nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. -----

La carica di vice presidente non comporta il riconoscimento di compensi aggiuntivi. -----

Art. 22 - Riunioni -----

Il Consiglio si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri. --
È ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (cd. videoconferenza) e teleconferenza con le modalità di cui all'art. 14 del presente Statuto. -----

Art. 23 - Convocazione -----

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi via fax o via posta elettronica almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, via fax, posta elettronica o telegramma da spedirsi almeno un giorno prima. -----

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno ed i luoghi audio/visivi collegati a cura della Società. -----

Art. 24 - Funzionamento -----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese

a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità dei voti la proposta si intende respinta. -----

Art. 25 - Poteri e Compiti -----

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della società, senza limitazioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea. -----

Annualmente l'organo amministrativo predispone il budget di esercizio ed il piano investimenti con apposita relazione da sottoporre alla preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 2364 comma 5, codice civile, dell'assemblea dei soci con le modalità stabilite nel contratto di servizio. -----

Il consiglio di amministrazione individua tra i suoi componenti un solo amministratore cui saranno attribuite le deleghe gestionali, fatta salva la facoltà riservata all'Assemblea di attribuirle al Presidente. -----

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

Art. 26 - Direttore Generale, Incaricati e Procuratori speciali -----

L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni. -----

L'organo amministrativo può pure nominare, anche fra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, se esistente, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, definendone i poteri e gli emolumenti. -----

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE -----

Art. 27 - Rappresentanza legale -----

La firma e la rappresentanza della società nei confronti dei terzi, ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato e, nell'ambito dei poteri conferiti, ai Procuratori con le modalità di firma determinate nell'atto della nomina, o all'Amministratore unico, se nominato. -----

La firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente. -----

COLLEGIO SINDACALE -----

Art. 28 - Nomina, Composizione, Durata e Revisione legale dei conti -----

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, designandone il Presidente

e fissando per i primi l'emolumento annuale per il periodo di durata del loro ufficio. -----

I Sindaci durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche in collegamento audiovisivo (c.d. video-conferenza) e teleconferenza, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 14 del presente statuto in quanto compatibili. -----

La revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale in possesso dei necessari requisiti professionali e iscritti nell'apposito registro. --
Il collegio sindacale non può essere incaricato anche del controllo contabile, ai sensi dell'art.2409 bis del codice civile. -----

BILANCIO E UTILI

Art. 29 - Esercizi sociali -----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio sociale e del conto profitti e perdite a norma di legge, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale. -----

Art. 30 - Utili sociali -----

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue: -----

- Il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; -----

- Il residuo agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, in sede di approvazione del bilancio cui tali utili si riferiscono. -----

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31 - Casi di scioglimento e nomina dei liquidatori -----

Lo scioglimento della società avviene nei casi previsti dall'art. 2448 del Codice Civile. La nomina dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e dei loro compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di legge. -----

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32 - Controversie e Foro competente -----

Per qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci e la società, ovvero fra i soci, gli amministratori ed il o i liquidatori, ancorché fra alcuni di essi, in dipendenza di affari sociali o dell'interpretazione od esecuzione dello statuto sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Parma. -----

RINVIO ALLE LEGGI

Art. 33 - Rinvio -----
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto
si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle
altre leggi in materia. -----
FIRMATI ALL'ORIGINALE: -----
AGOSTINI GIANLUCA -----
----- MARCO MICHELI notaio -----